

Società sportive

La normativa sugli atleti professionisti e sulle società sportive tra “passato” e “futuro”

di Guido Vidiri

Nel saggio, dopo avere ricordato il progressivo e costante avvicinamento delle società sportive alle società di capitali e dopo avere anche precisato che esse operano in mercati ormai globalizzati, si evidenzia poi come esse abbisognano delle regole del *fair play finanziario* e di un *management* fortemente impegnato al perseguimento di positivi risultati economici. Da qui l'emergere di una mancata tenuta temporale della normativa della legge n. 91 del 1981 che legittima, seppure a determinate condizioni, come oggetto di un contratto di lavoro subordinato, le prestazioni a titolo oneroso dell'atleta professionista perché questi, diversamente da un normale lavoratore dipendente, può regolare i suoi rapporti con una indubbia forza economica avvalendosi dei migliori professionisti sino a dettare di frequente le proprie condizioni contrattuali. Motivi questi tutti che inducono a concludere che la suddetta legge, se non abrogata, va depotenziata di fatto nei suoi effetti attraverso il ricorso da parte delle società ai c.d. “nuovi contratti” o “ai contatti non standard”, nel legittimo esercizio del diritto alla libertà di impresa e nell'osservanza dei confini tracciati dalla legislazione statale e dalla Carta Costituzionale.

Il diritto sportivo: un diritto a carattere interdisciplinare

Il diritto sportivo ha acquisito una sempre maggiore rilevanza a livello socio-economico per gli interessi coinvolti e presenta oggi problematiche di estrema rilevanza e difficoltà interpretativa in ragione della

sua natura interdisciplinare per doversi misurare ed interfacciare non solo con il diritto privato (diritto del lavoro) ma anche con il diritto pubblico e con gli interessi generali della collettività (diritto amministrativo, diritto internazionale) (1), e non di rado anche con il diritto penale (2).

(1) Sulla interdisciplinarietà del diritto sportivo cfr. Cass. 4 novembre 2015, n. 22513, che si legge in *Foro it.*, 2016, I, 1352, con nota di A. Perrino, *Sport, Lavoro sportivo. Collegamento con contratto di transfer internazionale di prestazioni sportive, Cittadinanza italiana*; in *Mass. giur. lav.*, 2016, 231, con nota di M. Di Francesco, *Calcatori professionisti: cessione del transfer e contratto di lavoro sono collegati*; ed anche in *Dir. prat. lav.*, 2016, 322 con nota sempre di M. Di Francesco, *Prestazioni sportive: contratti di lavoro e collegamento negoziale*.

In argomento cfr. pure: F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LavoroDirittiEuropa*, 3, 2019, 2-3, e nt. 8-11, che rileva come oggi “l'organizzazione dello sport e dei suoi protagonisti (CIO, CONI, FEDERAZIONI, ecc.) sia sottoposta a regole multilivello, che hanno fonte nell'ordinamento sportivo (statuti, regolamenti, accordi collettivi) ovvero risultano di matrice statale, ogniquale volta emergano “casi di rilevanza per situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”, come emerge dall'art. 1, D.L. n. 220 del 2003. In questo campo - aggiunge opportunamente l'Autore - “è dirompente l'impatto della legislazione e della giurisprudenza europea, come i casi Bosman e Bernard, per citare quelli più noti, dimostrano”.

(2) In dottrina più in generale sulle specifiche fattispecie di diritto penale spesso ricorrenti nell'attività agonistica cfr. per tutti nella sterminata bibliografia: con riferimento alla dottrina maggioritaria sulla non punibilità dei delitti di violenza sportiva per la scriminante dell'art. 51 c.p.: I. Crugnola, *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, 53, ss.; C. Caianiello, *L'attività sportiva nel diritto penale*, *ivi*, 1973, 273 cui *adde* anche S. Zaganelli, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, *ivi*, 1963, 222, per il quale lo sport è riconosciuto come uno dei fini dell'attività statale alla stregua stessa della “salute”, tutelata ai sensi dell'art. 32 della Carta Costituzionale come diritto fondamentale dell'individuo. Ne consegue che una volta individuato appunto nello sport uno dei fini dello Stato non è poi consentito ipotizzare l'esistenza di un illecito costituito da un evento di danno realizzatosi nel corso di un regolare espletamento dell'attività sportiva. *Contra* però si è obiettato che il legislatore con la normativa del 23 marzo 1981, n. 91 ha voluto far propri principi che in precedenza erano dell'ordinamento sportivo con l'effetto di riconoscere l'assetto organizzativo datosi dalle diverse Federazioni sportive finendo così per attribuire portata generale anche alle regole sportive da esse dettate che, oltre ad adempiere alla funzione tecnica di assicurare la regolarità della competizione ponendo i contendenti in una

Di recente sono stati pubblicati alcuni interessanti contributi sullo sport professionistico e dilettantistico nella Rivista *on line Lavorodirittieuropa* che, seppure sotto diversi aspetti (3), evidenziano l'esigenza di riforme strutturali dell'agonismo sportivo soprattutto per quanto riguarda: la normativa sul lavoro tra calciatori professionisti e società (4); la giustizia sportiva (5); ed ancora il rapporto non di rado conflittuale tra il potere regolamentare delle Federazioni calcistiche nazionali ed il potere statale (6).

Nell'impossibilità di esaminare *funditus* tutte le complesse tematiche ora indicate nello spazio di un saggio, l'intento di chi scrive è volto unicamente ad evidenziare soprattutto le ragioni fondanti che

impongono una completa rivisitazione delle normative regolatrici del professionismo calcistico che, con l'avvento delle proprietà straniere, ha avuto "una spinta positiva verso un approccio più manageriale", con il conseguente "passaggio delle consegne" dalla figura del presidente mecenate, di una volta, all'"investitore straniero" di oggi. Un tale passaggio è risultato indispensabile perché "nell'attuale scenario economico le società di calcio non possono non essere gestite con rigidi criteri imprenditoriali" atteso che, per la competizione con i grandi *clubs* europei, sono necessarie le regole del *fair play finanziario* al fine di raggiungere risultati non perseguibili "senza un *management* fortemente impegnato alla ricerca dell'equilibrio economico" (7).

condizione di parità, assolvono anche incontestabilmente alla funzione di limitare i rischi che possono scaturire dalla violenza base caratterizzante la singola disciplina sportiva. Ne consegue pertanto che non costituisce mai fatto illecito il danno causato in sport da combattimento (o in altri sport contemplanti la possibilità di scontri violenti), qualora l'azione sia avvenuta nel pieno rispetto delle regole del gioco (cfr. sul punto: O Cecchi, *Lesioni colpose nelle partite di calcio*, in *Riv. pen.*, 1951, II, 380, che osserva come non sia possibile "dosare con il contagocce e pesare con la bilancia dell'orefice l'impeto e la foga dell'atleta"; E. Fortuna, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. pen.*, 1981, 934, il quale rileva a conforto della sua tesi che il pugile deve essere dichiarato soccombente se non combatte con il massimo di vigore e dell'energia e quindi se non fa il possibile per cagionare lesioni all'avversario; R. Rampioni, *Sul c.d. "diritto sportivo": limiti di applicazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 664-665, che rimarca a sua volta come risulterebbe privo di qualsiasi logica che lo Stato da un lato riconosca l'attività, ad esempio, calcistica o pugilistica (come in realtà inequivocabilmente fa) e dall'altro punisca l'atleta che, nell'esercizio di tale attività e nel rispetto delle regole del gioco, cagioni lesioni o danni all'avversario o a terzi". Sulla natura dell'attività calcistica e sui rischi ad essa connessi cfr.: G. Vidiri, *Lo sport del calcio è un'attività pericolosa?*, in questa *Rivista*, 2007, 489.

Più di recente per un saggio documentato ed esaustivo sugli illeciti sportivi, che ha preso lo spunto da un infortunio subito dall'asso brasiliano Neymar in un quarto di finale della *Fifa World Cup* tra la sua nazionale e la Colombia cfr. F. Bisanti, *Riflessioni in tema di illecito sportivo e rilevanza penale della condotta alla luce del caso Neymar*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2014, 3, 13-21, cui *adde* ancora A. Greco, *La responsabilità "sportiva"*, *ivi*, 2013, 1, 103-128, cui si rinvia per anche per la ricca bibliografia ed i numerosi riferimenti giurisprudenziali.

(3) I contributi, che esaminano a tutto campo molte tra le più rilevanti problematiche dell'agonismo sportivo, pubblicati tutti in un Focus della Rivista *LavoroDirittiEuropa*, 3, 2019 sono di: M. Biasi, *Fuori (dal) gioco: le ragioni di un approfondimento giurisdizionale sul mondo del calcio*; M. Ranieri, *L'identità del professionista e del club nel calcio*; S. D'Ascola, *Diritti ed obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*; F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*; E. Dagnino, *La prestazione arbitrale: inquadramento lavoristico e prospettive di riforma*; M. Biasi, *I calciatori (e i) social: spigolature giurisdizionali*; R. Favella, *La nuova regolamentazione nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'attività di "agente"*. *Un salto nel futuro o un ritorno nel passato?*; A. Clini - S. Filucchi, *Brevi cenni sul rapporto lavoristico tra atleta professionista e società nel sistema di giustizia sportiva*; G. Gravina, *Il calcio*

italiano. Analisi, numeri, scenario e prospettive future; G. Marotta, *Il lavoro dello sportivo: ha ancora senso parlare di subordinazione?*

(4) Sulla natura del rapporto lavorativo dei calciatori professionisti oltre ai contributi citati nella nota precedente cfr. in precedenza *ex plurimis*; M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, spec. Parte seconda 111-236; M. Sannino - F. Verde, *Il Diritto sportivo*, Padova, 2011, spec. Cap. III, Sez. I, 191-301; ed in precedenza sulla L. n. 91/1981: G. Vidiri, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*, nota a Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1611; Id., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, *ivi* 1993, II, 205-236.

(5) Per saggiare il mutamento nel tempo della stato della giustizia sportiva sul versante economico, disciplinare e della sua efficacia, anche con riferimento alla giustizia ordinaria, cfr.: F.P. Luiso, *La Giustizia sportiva*, Milano, 1975; cui *adde* più di recente per quanto attiene alle diverse tipologie di controversie di lavoro riconducibili in linea generale a questioni retributive, ad inadempimenti contrattuali da parte dei calciatori o delle società, ovvero sulla normativa infortunistica o previdenziale: A. De Silvestri, *Il contenzioso tra parordinati nella federazione italiana gioco calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 562 e 571; e più di recente M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., Parte Terza, Cap. VIII, 251-291.

(6) Sul riconoscimento della natura di ordinamento giuridico derivante dall'*autonomia* sportiva nell'ambito della teoria pluralistica degli ordinamenti giuridici cfr. per tutti: M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 1-14; G. Vidiri, *Autonomia dell'ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione*, nota a Cass. 3 dicembre 2010, n. 24646, Cass., SS. UU., 22 novembre 2010, n. 23598 (ord) ed a Cass., SS.UU., 4 agosto 2010, n. 18052, in *Giust. civ.*, 2011, I, 1759 ss.; Id, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003*, *ivi*, II, 509 ss.; ed in precedenza R. Prelati, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003; L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 1999; G. Vidiri, *Il "caso Catania": i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, nota a G. Amm. Sic., ord. 9 ottobre 1993, n. 536, ed a TAR Sicilia, Sez. Catania, ord. 14 settembre 1993, n. 802, in *Foro it.*, 1994, III, 511.

(7) In questi termini cfr. G. Marotta, *Il lavoro dello sportivo*, cit., 3, le cui considerazioni risultano condivisibili perché conseguenziali alla comune consapevolezza di un irreversibile mutamento della natura dei *clubs* calcistici che nel tempo si sono trasformati da società senza scopo di lucro in società di capitale, talune delle quali anche quotate in borsa e come tali operanti in mercati finanziari globalizzati, privi di regole comuni, certe ed affidabili.

La difficile lettura della l. 23 marzo 1981, n. 91 e le incertezze sulla qualificazione del rapporto di lavoro del professionista sportivo

Nel ricordare che i calciatori delle società sportive sono tuttora da considerarsi lavoratori subordinati vincolati da alcune regole particolari contenute nella l. n. 91 del 1981, si è osservato di recente che la grande trasformazione delle società sportive verso strutture di gestione aziendali più efficienti “richiede una modernizzazione delle regole, anche di quelle che governano il rapporto di lavoro degli sportivi” perché allo stato la l. n. 91/1981, che “ha svolto un ruolo importante per lo sport professionistico ora, inevitabilmente, mostra i segni del tempo” (8).

Per rispondere all'interrogativo che si è posto con il chiedere se ha senso parlare di subordinazione per il lavoro sportivo sono sufficienti brevi considerazioni sulla mancanza di tenuta nel tempo della l. 23 marzo 1981, n. 91.

È stato ricordato che intorno agli anni '80 del secolo scorso la dottrina civilistica ha mostrato posizioni contrastanti sulla natura del rapporto del professionismo sportivo. Ed invero, l'indirizzo dominante, in ragione dei principi fissati dall'art. 2094 c.c., riconduceva - in linea con quanto stava statuendo la giurisprudenza - l'attività del professionista sportivo al lavoro subordinato (9). Più specificamente alcuni studiosi sottolineavano le difficoltà di utilizzare in

materia i tradizionali criteri codicistici e, rifacendosi all'ordinamento sportivo quale fonte specifica ed esclusiva di regolamentazione, qualificavano, ad esempio, il rapporto tra calciatore e società “come contratto di ingaggio”, assimilabile soltanto - in una valutazione condotta alla luce del diritto statale - al lavoro autonomo. Altri autori invece preferivano parlare di un rapporto di natura associativa sviluppatosi nel quadro della comunità sportiva e caratterizzato dal fine comune di svolgere una attività ludica. Non mancava infine chi rimarcava, in un quadro valutativo estremamente variegato, il carattere “paraintellettuale” delle prestazioni lavorative, per non doversi escludere nello svolgimento dell'attività sportiva sforzi ulteriori oltre quelli fisici per cui veniva considerata estensibile al rapporto con la società sportive la disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c., con la conseguente inammissibilità del recesso unilaterale dell'atleta o, anche, la normativa delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3 c.p.c. (10).

L'incertezza creatasi sulla qualificazione del rapporto tra atleta e sodalizio sportivo di appartenenza (11), e la mancanza della necessaria attenzione dell'ordinamento statale verso le peculiari esigenze dello sport fecero così maturare nelle forze politiche il convincimento “di non potere ulteriormente perseguire la strada dell'agnosticismo nei confronti di un mondo estremamente bisognoso di certezze giuridiche, quale quello dello sport” (12).

Sulle società sportive già da tempo divenute soggetti imprenditoriali di grande forza economica cfr. in dottrina: G. Vidiri, *Società sportive e contratti di sponsorizzazione*, in *Giur. it.*, 1993, 419 ss., ed ancora: Id., *Le società sportive: natura e disciplina*, lvi, 1987, 49 ss.

(8) . Così G. Marotta, *Il lavoro dello sportivo*, cit., 6, che evidenzia sul punto che lo sportivo professionista oltre ad essere un lavoratore è anche una persona “che, quanto meno nelle serie più importanti, ha davvero poco da spartire con un normale lavoratore dipendente, potendo trattare il proprio contratto in una posizione di indubbia forza negoziale, avvalendosi dei migliori professionisti disponibili e dettando le condizioni economiche alla società”.

(9) Cfr. al riguardo per tutte in giurisprudenza: Cass., SS.UU., 26 gennaio 1971, n. 173, in *Dir. lav.*, 1972, 77, con nota di G. Nicolini, e successivamente Cass. 29 marzo 1978, n. 1459, in *Giust. civ.*, 1978, I, 1280.

(10) Per il panorama dottrinario e giurisprudenziale precedente l'entrata in vigore della L. 23 marzo 1981, n. 91 cfr. G. Vidiri, *la disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 205-206, e nt. 2, 3, 4 e 5, e da ultimo F. Ferraro, *op. cit.*, 11-12, il quale dopo avere ricordato che la dottrina maggioritaria propendeva per la natura di lavoro subordinato del rapporto lavorativo del calciatore professionista, per essere l'atleta assoggettato sia a direttive di ordine tecnico e sia al potere disciplinare della società con maggiori intensità rispetto ad altre forme di lavoro subordinato, precisava però che permanevano numerosi dubbi sulla disciplina applicabile aggiungendo al riguardo che attraverso l'attivismo dell'AIC (Associazione Italiani Calciatori) la categoria dei professionisti erano stati i primi atleti ad ottenere il riconoscimento di molti diritti quali il riposo settimanale, lo

svincolo per morosità, l'abolizione del tetto stipendiale ed il diritto di rifiutare il trasferimento.

(11) La detta precarietà sulla qualificazione normativa del rapporto di lavoro dei calciatori professionisti fu evidenziata con chiarezza nell'estate del 1978 da un decreto del Pretore milanese (cfr. infatti Pret. Milano 7 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, 320), che ponendosi in contrasto con quanto statuito da Cass. 8 settembre 1970, n. 1348 (che leggesi in *Giust. Civ.*, 1970, I, 1853) ebbe ad inibire lo svolgimento del calcio mercato sul presupposto che il trasferimento dell'atleta da una società ad una altra, dietro “indenizzo”, finiva per violare la legge sul collocamento del 29 aprile 1949, n. 264 (sul divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro). Si corse allora un concreto pericolo di ritardare l'inizio dei campionati calcistici dell'anno 1978-1979 con l'alterazione del calendario delle competizioni e con ricadute negative sulla stessa regolarità dei campionati. Da qui l'emanazione, per evitare tali effetti, di un apposito D.L. del 14 luglio 1978, n. 367, convertito poi nella L. 4 agosto 1978, n. 430, in relazione alla quale cfr. G. Nicolini, *Collocamento e lavoro sportivo*, in *Nuove leggi civ.*, 1979, 428 ss.

(12) Su tali effetti del decreto pretorile cfr.: A. De Silvestri, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 254, cui adde, per una ricostruzione degli eventi che hanno condotto all'emanazione della legge sul professionismo sportivo: G. Amoroso, *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981 n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, 492, ed ancora A. D'Harmant Francois, *Lavoro sportivo (diritto del lavoro)*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma 1990, 1-2; R. Frascaroli, *Sport (diritto pubblico e diritto privato)* in *Enc. dir.*, XLIII, Milano 1990, 513 ss.

Nelle vicende accadute nella materia in esame alla fine degli anni settanta si venne a ravvisare, quindi, anche nella materia scrutinata una ulteriore conferma di una generale e singolare “tendenza del legislatore a considerare le vicende della vita sociale solo nelle ipotesi in cui la supplenza giudiziaria o l’esplosione delle categorie interessate ne rendono indifferibile la disciplina” (13).

La l. n. 91/1981 : una regolamentazione “con poche luci” e “molte ombre”

Il primo approccio dei commentatori con la nuova l. n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo non fu sempre lusinghiero. Si parlava infatti di una legge mal fatta per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate, per la non omogeneità del testo normativo e per le gravi imprecisioni in esso ravvisabili. Ed inoltre, in senso critico, si ebbe a denunciare un ribaltamento, nel corso della discussione parlamentare, del testo originale della legge per effetto di numerosi emendamenti che avevano portato ad un inquadramento prevalente del rapporto sportivo negli schemi del lavoro subordinato, in un contesto invece largamente ispirato all’iniziale idea base del lavoro autonomo (14).

Non può certo negarsi che la l. n. 91/1981 abbia avuto inizialmente effetti positivi perché con essa si è presa coscienza a livello ordinamentale delle specifiche e rilevanti esigenze dello sport e, nello stesso tempo, della convenienza di attribuire alle Federazioni nazionali il rilevante compito qualificatorio della professionalità degli atleti delle diverse discipline agonistiche, con l’effetto di determinare, come è stato felicemente osservato, una sorta di “emersione dell’ordinamento sportivo a livello di quello statale” (15).

A fronte di tali utili innovazioni si è però rinvenuta la permanenza di non marginali “zone d’ombra” per

l’adozione di norme giuridiche che, per la loro imperfezione, hanno continuato ad alimentare dubbi, con effetti destabilizzanti dei delicati equilibri dello sport professionistico e con il persistere, in ordine ai profili giuslavoristici, di consistenti perplessità relative a punti qualificanti del rapporto atleti-società rispetto ai quali si era, già nel lontano passato, alimentato un vivace dibattito tra i giuslavoristi. Il che aveva rafforzato l’intento di fissare più precisi riferimenti normativi in materia con la consequenziale rimozione delle occasioni di interventi giudiziari, causa sovente di dannosi sconvolgimenti nell’assetto dell’ordinamento sportivo (16).

In una lucida e documentata ricostruzione della disciplina sul professionismo e dilettantismo sportivo si è poi detto, con riferimento all’art. 3 della l. n. 91/1981, che tale norma si caratterizza per un “costrutto sintattico peculiare” (17), e per volere declinare la nozione di subordinazione nel contesto della specifica prestazione atletica al fine di “sgravare l’interprete di una complessa opera di adattamento ermeneutico alla nozione dell’art. 2094 c.c.” (18).

Ed in continuità argomentativa nell’esaminare i tre indici attinenti alla “Prestazione sportiva dell’atleta” ai fini qualificatori si sono infine indicati i difetti e le carenze che ciascuno di tali indici presenta anche sul versante testuale, per arrivare così a sottolineare come il suddetto art. 3 della legge in esame abbia avuto in concreto “un peso applicativo molto limitato” (19).

Le società calcistiche ed il professionismo sportivo

Sono ben note agli studiosi di diritto sportivo le numerose critiche mosse alla l. n. 91/1981 pure sul versante della eterogeneità e dello scarso

(13) Così Bianchi D’Urso - G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 4.

(14) Sulle varie posizioni dottrinarie in termini valutativi sulla L. n. 91 del 1981 all’indomani della sua emanazione cfr. *amplius* G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., spec. 207-209.

(15) In questi termini: S. Landolfi, *La legge n. 91 del 1981 e la emersione dell’ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, 36 ss.

(16) Per una valutazione critica degli interventi - invero non di rado lesivi dell’autonomia sportiva - dei giudici statali cfr. A. Lener, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, 301 ss.

(17) L’art. 3 della l. n. 91 del 1981 statuisce testualmente: “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto del contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.”

(18) Cfr. sul punto *amplius*: F. Ferraro, *op. cit.*, 12-13.

(19) Così ancora F. Ferraro, *op. cit.*, 14, che addebita correttamente la scarsa efficacia applicativa dell’art. 3 alle sue interferenze con l’art. 2 e con l’area del professionismo sportivo perché le federazioni non solo stabiliscono quando l’atleta è o non è professionista, ma non lasciano neppure la scelta alle società affiliate se assumere con contratti di lavoro autonomo o subordinato. Anzi rileva ancora l’Autore che la FIGC, ad esempio, ammette solo contratti di lavoro subordinato, tramite il rinvio al contratto-tipo conforme all’art. 4, per i calciatori professionisti delle serie A, B, e Lega-Prof., aggiungendo anche che mentre - per via del normale concretarsi della relazione giuridica tra società e giocatori negli sport di squadra - non esiste il professionista lavoratore autonomo, sono lavoratori autonomi invece i pugili (cfr. nt. 790, 14).

coordinamento tra i suddetti requisiti tipizzati ai fini della qualificazione come lavoratore (professionistico o dilettantistico) dall'art. 3, comma secondo della suddetta legge.

Tale disposizione, pur essendo stata esaustivamente scrutinata in numerosi ed autorevoli studi (20), continua ad essere fonte di incertezze accresciute dalla lettura dell'art. 3 nella parte in cui statuisce che il contratto di lavoro subordinato viene "regolato dalle norme contenute nella presente legge". Legge questa che non legittima affatto la conclusione della inapplicabilità di norme diverse non ricomprese in essa, in caso di loro compatibilità con l'ordinamento sportivo, sicché il tutto finisce per ridursi ad una doverosa, ma non certo agevole, opera di coordinamento delle fonti normative statali con quelle sportive (21).

Non può dunque trascurarsi la considerazione che la scarsa efficienza del governo dei rapporti di lavoro sportivo è addebitabile, non solo ad una disciplina predisposta per regolamentare essenzialmente, se non unicamente, lo sport del calcio, e non sempre quindi adeguata alle altre attività agonistiche, ma anche ad una scelta pretenziosa e poco avveduta del legislatore del 1981 di identificare con una unica norma - ed attraverso criteri genericamente tipizzati - lo spartiacque tra atleti professionisti e dilettanti al fine del riconoscimento ai primi dei tradizionali apparati garantistici posti invece da sempre a favore della "parte economicamente

debole" del rapporto, non di certo identificabile con gli odierni calciatori della Serie superiore (22).

Il che, da un lato, dà ragione a quanti già nel lontano passato chiedevano, come si è visto, che la disciplina del professionismo sportivo venisse disciplinato sulla base dei principi del codice civile sul lavoro autonomo; e, dall'altro, legittima a pieno titolo l'opinione di quanti, rivendicando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, hanno rimarcato come l'internazionalizzazione delle competizioni calcistiche sia oramai divenuto un fenomeno sempre più seguito che non deve però far perdere il radicamento dei sodalizi sportivi con i loro rispettivi territori "linfa vitale che alimenta la passione ed il tifo", e che richiede "strutture di gestioni aziendali più moderne", accompagnate "da una modernizzazione delle regole, anche di quelle che governano il rapporto di lavoro degli sportivi" (23).

Il costante e progressivo avvicinamento della normativa sulle società sportive a quella delle società di capitali

L'aspetto spettacolare dello sport professionistico si è nel tempo via via accentuato in conseguenza - specialmente per alcune discipline (calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc.) - di una vera e propria sua internazionalizzazione. Fenomeno questo che ha finito per accrescere sempre di più nel tempo l'interesse economico da parte di singoli o di gruppi di

(20) Sui disposto dell'art. 3, l. n. 91/1981 cfr. nella sterminata bibliografia: M. Persiani, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Commento all'art. 3*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, 568; L. Mercuri, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1987, 1514; F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, *op. cit.*, 11 e nt. 25; P. Ichino, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (art. 2094-2095)*, in *Il codice civile, Commentario* diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992, 102-104, secondo cui tra il concetto di subordinazione recepito dalla l. n. 91 del 1981 e quello definito dall'art. 2094 c.c. non corre una differenza quantitativa (maggiore o minore intensità di vincoli o controlli) bensì una differenza qualitativa "per assumere nel lavoro sportivo l'implicazione della persona dell'atleta un rilievo causale predominante rispetto all'inserimento materiale nell'azienda ed all'eterodirezione".

(21) Cfr. sul punto G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 214-222 per l'individuazione dei casi che determinano ancora incertezze con riferimento: al coordinamento tra norme codicistiche e sportive (ad esempio, estensione dell'art. 2126 c.c. alla fattispecie della nullità per mancanza della forma scritta *ad substantiam* del contratto tra il calciatore professionista e la società sportiva); o all'applicazione delle norme dello Statuto dei lavoratori al rapporto di lavoro sportivo attesa la non tassatività dell'enumerazione delle disposizioni dichiarate inapplicabili al suddetto rapporto dall'art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300).

(22) È utile al riguardo - per valutare la posizione economica del calciatore professionista, che non può di certo essere reputato come qualsiasi altro lavoratore dipendente "parte debole" nei contratti di lavoro subordinato - rammentare che, in occasione delle gare programmate per la prima giornata del girone d'andata

del campionato di serie A 2011-2012, gli stadi di calcio rimasero chiusi per l'astensione dalle prestazioni agonistiche degli atleti, causata dalla mancata sottoscrizione da parte della Lega nazionale professionisti serie A di un nuovo accordo collettivo che, dopo la scadenza del precedente, doveva regolare i rapporti tra società della massima divisione ed i loro giocatori. Lo sciopero, tradizionale e storica espressione della libertà delle organizzazioni sindacali posta a tutela della fascia debole dei lavoratori, per essere stato attuato dai calciatori ricevette nell'occasione non solo aspre critiche da parte dei tifosi dei diversi sodalizi sportivi ma fu anche occasione per duri e, talvolta, salaci commenti sul versante politico e del costume. Ed invero in *Gazzetta dello sport* del 27 agosto 2011, 5, il giornalista Mondarini, sotto il titolo: *Tifosi: un coro di rabbia. "Così non ci rispettano"*, ebbe a riportare parte di un comunicato dei tifosi organizzati del Genova Calcio nei seguenti termini: "Noi che siamo operai cassintegrati, ricercatori sui tetti, studenti che gridano per strada, famiglie che devono contare gli spiccioli prima di mettere al mondo dei figli, con debiti di trent'anni con la banca per comprare un piccolo appartamento in periferia ... quasi come una beffa ci sentiamo insultati da gente baciata dalla fortuna, i cui figli e pronipoti vivranno nell'agio ... E sempre per stigmatizzare detto sciopero il giornalista V. Feltri, in *Il Giornale*, 25 agosto 2011, 29, si chiese tra l'altro parlando dei calciatori "Si rendono conto che il popolo li considera dei bamboccioni viziosi e lautamente retribuiti e, quindi, autorizzati, a ricorrere allo sciopero come metalmeccanici precari?".

In tema cfr. G. Vidiri, *L'organizzazione sindacale nel professionismo sportivo e lo sciopero dei calciatori*, in *Giust. civ.*, 2011, II, 451.

(23) In tali sensi cfr.: G. Marotta, *Il lavoro dello sportivo* cit., 6.

imprenditori alla gestione di società che si propongono di conseguire - attraverso vittorie in numerosi prestigiosi tornei o campionati - vantaggi in termini di notorietà e di introiti patrimoniali (24).

All'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 91/1981, è stato perspicuamente obiettato in senso critico che detta legge aveva rifiutato di prendere atto - in nome di una mitica e moralizzatrice considerazione del fenomeno sportivo - del reale valore economico dello sport professionistico, precisandosi al riguardo che non risultava agevole comprendere perché il riconoscimento del diritto del socio di una società sportiva a vedere remunerata la propria partecipazione azionaria dovesse essere ritenuta "necessariamente confliggente con una moderna e realistica concezione della corretta attività sportiva professionistica" (25).

A distanza di tempo con la l. 18 novembre 1996, n. 586 è stata modificata la precedente normativa del 1981 in relazione alle società sportive configurate come "società senza fine di lucro", legittimando espressamente detto fine nel professionismo di molte discipline agonistiche ad opera delle Federazioni nazionali. Al riguardo si è stabilito tra l'altro - con una normativa che ha trovato puntuale e severa applicazione per il calcio professionistico - che per le società sportive costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata è in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale e che le Federazioni sportive nazionali possono procedere nei confronti delle suddette società alla denuncia ex art. 2409 c.c., con il solo obbligo di destinazione di una parte degli introiti alle scuole di addestramento e formazione tecnico-sportiva (26).

Tali modifiche, da una parte, hanno significato una presa d'atto della realtà fattuale volta ad attestare come il professionismo sportivo debba essere valutato, per il contesto in cui opera, come esercizio di attività di innegabile rilievo economico e, per l'effetto, dette modifiche hanno segnato il definitivo abbandono di ogni illusione di quanti per lungo tempo hanno continuato a ravvisare nei sodalizi sportivi dei soggetti giuridici capaci, in ragione del loro specifico oggetto sociale, di differenziarsi per natura e finalità dalle restanti società lucrative (27).

La l. n. 91/1981 tra autonomia sportiva e principi codicistici

I descritti mutamenti della normativa sul professionismo sportivo forniscono il necessario quadro ricostruttivo per saggiare la compatibilità dei generali principi codicistici con quelli propri dell'ordinamento sportivo, la cui autonomia non può di certo legittimare la violazione di norme statali di carattere inderogabile in ragione della natura degli interessi tutelati né tanto meno vanificare i diritti a copertura costituzionale (28).

L'esigenza di un ordinario iter motivazione porta a osservare che il venir meno delle ragioni socio-economiche che sono state alla base della legge sul professionismo sportivo ha reso complesso il compito del giuslavorista che si è nel tempo dovuto confrontare con una pluralità di ordinamenti giuridici, e precisamente: quello complesso ed a più livelli, quale è l'ordinamento dell'Unione Europea (Trattati, Direttive, Regolamenti); quello statale con le sue fonti

(24) Fenomeno questo che a sua volta ha alimentato il trasferimento di un sempre più consistente numero di atleti che per aumentare i loro guadagni - anche attraverso più convenienti forme di utilizzazione della loro immagine e di più gratificanti sponsorizzazioni - sono ora maggiormente incentivati a collocarsi nel mercato del lavoro anche trasferendosi lontano dal loro Paese di origine, al fine di accrescere il tasso tecnico di club di grande seguito, come è di recente avvenuto con calciatori noti in tutto il mondo sportivo, quali, ad esempio, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paul Pogba.

(25) In questi termini cfr. C. Macri, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 486.

(26) Per le indicate innovazioni in tema di società sportive cfr. l'art. 10, L. 18 novembre 1996, n. 586 (conversione in legge con modificazioni del D.L. 20 settembre 1996, n. 486 recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche).

(27) Ritene G. Vidiri, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 19, che il descritto mutamento normativo abbia determinato "regressione" in termini limitativi degli spazi applicativi dell'ordinamento sportivo, con una corrispondente "espansione" della normativa statale con l'effetto di un accentuato

accostamento delle società sportive alle altre società di capitali con scopi egoistici. In precedenza cfr. in tema: A. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 29 ss., il quale ha evidenziato che già negli anni settanta del secolo scorso si era manifestato "l'avanzamento della normativa statale" ai danni dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

(28) La ricerca di un giusto equilibrio tra diritti strutturalmente differenti, ma ugualmente tutelati dalla Carta Costituzionale, è abituale nella materia giuslavoristica dovendosi spesso in essa ricercare un giusto contemperamento tra diritto alla libertà dell'iniziativa economica (art. 41, comma 1, Cost.), da un lato, e diritto all'onore, decoro, dignità ed alla rigorosa tutela della salute di ogni cittadino lavoratore, dall'altro (artt. 4, 35, 36, 37 Cost.).

Cfr. di recente in argomento: G. Vidiri, *Il trasferimento d'azienda: un diritto sempre in bilico tra libertà di impresa (art. 41 Cost.) e diritto al lavoro (artt. 1 e 4 Cost.)*, in questa Rivista, 2018, 7, 965; e successivamente: Id., *Il trasferimento d'azienda ovvero un istituto "instabile" tra Carta Costituzionale e diritto dell'Unione Europea nel lavoro che cambia*, in AA.VV., *Il trasferimento d'impresa in Italia nel quadro del diritto dell'Unione Europea* (a cura di R. Cosio e G. Vidiri), Milano, 2019, 1-29.

primarie (Carta Costituzionale e Leggi ordinarie); ed infine un ordinamento giuridico non statale, quale quello sportivo, la cui legittimità viene riconosciuta e non affatto ignorata dallo Stato, e che trova le sue fonti regolatrici nell'autonomia sportiva (29).

Come sempre avviene la pluralità delle fonti normative e di leggi lacunose e di oscuro contenuto è causa di difficili approcci ermeneutici e, conseguentemente, anche di risposte giudiziarie inadeguate e per di più non di rado tardive, con rilevanti ricadute negative per le società calcistiche che - per operare sovente anche in aree diverse da quelle agonistiche (30) - abbisognano non solo di normative specifiche di facile lettura, ma anche di procedure contenziose (nei giudizi sportivi) semplici e celeri. Il tutto nel rispetto delle esigenze di una attività che si svolge e si esaurisce in manifestazioni (Campionati, Tornei, Coppe nazionali ed internazionali, ecc.) programmate con largo anticipo per poi essere cadenzate in tempi avvicinati (31).

Le fonti normative statali e dell'Unione Europea, il ricorso a nuove tipologie di contratto lavoro e la progressiva riduzione dell'ambito applicativo della l. n. 91/1981

Quanto sinora detto rende doveroso patrocinare la tesi - sostenuta come si è visto in un remoto passato - che nella regolamentazione del rapporto dell'atleta professionista sono oggi da

privilegiare i principi generali del lavoro autonomo, con l'effetto di rendere di fatto economicamente "residuale" l'applicazione della l. 91/1981, che - per la rigidità, complessità e genericità di molte sue disposizioni - limita con lacci o laccioli la libertà imprenditoriale delle società calcistiche. Queste infatti, per operare nei mercati finanziari e per svolgere in una economia ormai globalizzata molteplici attività connesse a quella sportiva, devono usufruire di una normativa che riconosca ad esse una maggiore flessibilità nei contratti di lavoro sia in entrata che in uscita in ragione di un mercato in continua e veloce trasformazione.

A ben vedere, la necessità di un nuovo e globale assestamento dell'ordinamento sportivo si inserisce all'interno dei radicali processi di trasformazione economico-sociale che, iniziati alla fine del secolo scorso ed ancora in evoluzione, hanno modificato lo scenario mondiale a seguito del fenomeno della c.d. globalizzazione e del conseguente incremento dei rapporti degli scambi fra Stati, e di una aumentata libertà nella circolazione delle merci, dei lavoratori e dei capitali (32). Tutto ciò ha costretto i singoli Paesi - nell'operare in mercati non vincolati alla territorialità - a rinunciare a parte della propria sovranità ed a rendere il proprio diritto compatibile con le regole ed i principi di diritto internazionale (33).

(29) Per un esaustivo esame dei rapporti tra ordinamento sportivo da una parte ed ordinamento statale e comunitario dall'altro cfr. per tutti M. Sannino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, 10-52, ed in precedenza sull'attività sportiva espressione dell'autonomia privata e sulla vocazione del diritto sportivo di porsi in correlazione con l'ordinamento statale stante la sua rilevanza socio-economica e la sua diffusione nazionale, cfr. *amplius*: R. Prelati, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003, spec. 45-82, ed in precedenza L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo*, cit., Napoli, 1999.

Per un esame delle diverse problematiche scaturite dal rapporto tra la regolamentazione dell'attività agonistica nel nostro Paese ed il "diritto europeo dello sport" con specifico riferimento, oltre che al calcio, anche ad altre discipline sportive (motociclismo, Judo, pallacanestro, pallamano. Formula Uno) cfr. B. Nascimbene - S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011, cui si rinvia anche per un'utile e rilevante appendice giurisprudenziale (85-129). Ed infine cfr. *L'Europa e lo sport (Profili giuridici, economici e sociali)* Atti del Convegno tenuto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi Bergamo il 28 ottobre 2011 a cura di S. Bastianon, Milano, 2012.

(30) È stato rimarcato da G. Vidiri, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003*, in *Giust. civ.*, 2003, II, 521-522, che le società sportive operano anche in aree "connesse" o "strumentali" a quelle strettamente agonistiche, sfruttando così economicamente tutte quelle attività che si sviluppano ai margini di quella sportiva. Ed infatti, le società sportive possono incrementare il proprio capitale con: un ampio ricorso alle sponsorizzazioni degli spettacoli prodotti; l'esercizio dei diritti nei riguardi delle emittenti

telesportive per le riprese degli incontri delle loro squadre; il ricorso al *merchandising* con l'autorizzazione dell'uso dei propri segni distintivi, emblemi o logotipi allo scopo di vendita o pubblicità di prodotti (maglie, cappelli, articoli sportivi, ecc.); l'instaurazione di sinergie tra gruppi finanziari e società (soprattutto quelle calcistiche), in un'ottica di piena utilizzazione economica dell'enorme popolarità goduta dallo sport.

(31) Cfr. per una breve ma chiara sintesi della giustizia sportiva e della ripartizione delle competenze tra gli organi della giustizia federale e dei giudici sportivi (nazionali e territoriali), e per la specificazione delle condotte del tesserato che importano una responsabilità sportiva da sanzionare alla stregua dei regolamenti federali o che concretizzano fattispecie sanzionabili civilmente o penalmente (come nel caso di frode in competizioni sportive) cfr. A. Cini - C. Filucchi, *Brevi cenni sul rapporto lavoristico*, cit., spec. 5-6 e 11-12.

(32) È opportuno ricordare al riguardo che a livello comunitario è già da tempo riconosciuta la valenza economica del fenomeno sportivo avendo la Corte di Giustizia - con sentenza 15 dicembre 1995, Causa C-415/93 (sentenza *Bosman*) ritenuto che le norme federali che pongono limiti di carattere economico alla libera circolazione dei calciatori tra i Paesi della Comunità vengono a ledere l'art. 48 del Trattato, incidendo sul mercato calcistico ed, in particolare, sulla libertà degli scambi (sul punto e sulle diverse problematiche relative ai rapporti tra diritto sportivo e diritto dell'Unione, cfr. per tutti: M. Sannino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, cit., 251-288).

(33) Così G. Vidiri, *I nuovi rapporti di lavoro tra leggi oscure e soggettivismo giudiziario*, in *Arg. dir. lav.*, 2020, I, 100 ss.

Non ha poi fondamento il timore di chi pensa che una siffatta trasformazione conduca ad una modificazione della disciplina delle società sportive in termini di lavoro autonomo, tale da tradursi in una ingiustificata riduzione dell'apparato garantistico, che ha da sempre caratterizzato il lavoro subordinato (34).

In periodi di continue e radicali innovazioni nel mondo del lavoro non possono in ogni caso permanere i modelli classici di accesso alle tutele sinora fondati sulla tecnica selettiva incentrata sulla qualificazione del tipo contrattuale: tecnica includente o escludente, basata sulla logica del tutto o niente, a seconda cioè che vengano o meno ravvisati in concreto gli indici sintomatici della singola fattispecie legale astratta (35).

È stato infatti correttamente affermato che la tecnica selettiva è priva di certezza perché governata in ultima analisi dal soggettivismo interpretativo della magistratura (36). Per di più è stato autorevolmente sostenuto sotto altro versante che ora devono essere maggiormente attenzionati "il concetto stesso di lavoro e le categorie giuridiche in cui inquadrarlo", perché le riflessioni che impegnano la disciplina del lavoro sono soprattutto rivolte "sulle molteplici forme di lavoro diverse da quelle prevalenti nel 900, su cui si è costruita la nostra materia, cioè il lavoro subordinato, ed in particolare quello inserito nell'impresa" (37).

A supporto di tali riflessioni si è anche aggiunto che "le analisi di diritto comparato offrono attualmente un quadro di persistente incertezza e di consistenti diversità delle soluzioni adottate dai diversi Stati sulle questioni nascenti dalle nuove tecnologie sulla intera organizzazione del lavoro nell'impresa" (38).

Ragioni queste per le quali deve ritenersi che, sia a livello sociologico che giuridico, va evitata l'ipostatizzazione di una unica categoria o settore per essersi spesso in presenza di fattispecie non inquadrabili in una unica tipologia di lavoro.

Ne consegue che anche le società dello sport professionistico di grandi dimensioni, operando in aree economiche differenziate ben possono - come soggetti di diritto privato e nell'esercizio della loro libertà imprenditoriale (art. 41, comma 1, Cost.), sempre che ne ricorrano la necessità o l'utilità sociale (art. 41, comma 2, Cost.) - scegliere tra una gamma di soluzioni negoziali comprensive - oltre a quelle già sperimentate nel settore giuslavoristico (39) - anche dei c.d. nuovi contratti: ad esempio, le collaborazioni organizzate dal committente (disciplinate dall'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015) (40), lo *smart working* (disciplinato dalla l. 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18-24) utilizzabile nei casi di emergenza (41); il telelavoro ed i c.d. *contratti non-standard* (42).

In altri termini, il mutato contesto socio-economico descritto rende oggi la l. n. 91/1981 del tutto

(34) Per R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, Milano, 2019, 104, quella che stiamo vivendo è in potenza, anche per la concomitanza con altri fattori (rivoluzione tecnologica e telematica, ecc.), una grande trasformazione del capitalismo globale, in virtù della quale l'enorme ampliamento quantitativo (in termini di produttori e consumatori) e qualitativo (in termini da gamma di beni e servizi) dei mercati interni ed internazionali, sta producendo le condizioni strutturali di una prevalenza degli interessi dei consumatori su quelli dei lavoratori, con conseguenti tensioni verso il basso (*race to the bottom*) di *standard* sociali che parevano acquisiti e irreversibili.

(35) Sul punto ancora *amplius* G. Vidiri, *I nuovi rapporti di lavoro*, cit., 101 ss.

(36) Osserva correttamente S. Ciucciovino, In *Quaderno del Cnel* n. 3, novembre 2019, *Il lavoro nella gig economy* (a cura di M. Faioli), 9, che il soggettivismo interpretativo della magistratura si riscontra soprattutto quando la fattispecie concreta presenta caratteristiche mutevoli e sempre meno approssimabili alla fattispecie classica e quando gli indici sintomatici classici (ad esempio l'etero-direzione con riferimento al luogo ed al tempo della prestazione) non sono più esclusivi di un tipo contrattuale e, dunque, atti a caratterizzarli in modo univoco.

(37) Così T. Treu, *Trasformazione del lavoro: sfide per i sistemi nazionali del diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, in *WWCISDLE "Massimo D'Antona".IT*, -371/2018, 6, il quale sottolinea anche che pure nelle economie c.d. avanzate si rinvengono settori e lavori informali.

(38) Cfr. ancora T. Treu, *Trasformazione del lavoro*, cit., 7-8, il quale però puntualizza che probabilmente sono esagerate le stime che annunciano a breve la distruzione di maggior parte dei lavori tradizionali, Ma comunque l'impatto del nuovo è destinato a

crescere perché i lavori su piattaforma e quelli della *Gig economy*, estremo esempio del lavoro "any time any where", sono già esplosi in tutto il mondo. Per un esame di diritto comparato in tema di nuovi rapporti di lavoro cfr.: V. Di Stefano, *Lavoro "su piattaforma" e lavoro non standard in prospettiva internazionale e comparata*, in *Riv. giur. lav.*, 2017, I, 241 ss.

(39) A riprova che le società sportive di grande seguito operano come tutte le altre società con grandi capitali e spesso sono assoggettate alle stesse norme lavoristiche, come l'art. 2112 c.c., vedi: G. Vidiri, *Società sportive e trasferimento d'azienda*, in *Giust. civ.*, 2011, II, 2824-2931, nota a Cass., Sez. lav., 8 luglio 2011, n. 15094.

(40) Su tali collaborazioni cfr. ancora G. Vidiri, *I nuovi rapporti di lavoro*, cit., 111 e nt. 34, secondo cui le nuove forme di rapporto collaborativo, pur presentando elementi distonici rispetto a schemi contrattuali tipici, risultano anche esse volte alla tutela di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., rimanendo saldamente ancorate alla sfera dell'autonomia negoziale (cfr. al riguardo le collaborazioni eterorganizzate ex art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015 e i c.d. contratti non-*standard*, che si distinguono per non avere una specifica e completa normativa diversamente dai contratti tipici in materia di lavoro autonomo, quali l'agenzia e le rappresentanze commerciali).

(41) Cfr. tra tutti sulle nuove forme di lavoro autonomo: AA.VV., *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, a cura di L. Fiorillo - A. Perulli, Torino, 2017.

(42) Precisa R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, cit., 737, che i moduli contrattuali non *standard* (anche detti, talvolta atipici, ma non nel senso letterale, bensì in quello che si tratta di tipi diversi da quello dominante) comportano una deviazione del regime normale, a tempo pieno, di impiego della forza lavoro.

inadeguata a soddisfare le esigenze di uno sport che - per quanto attiene a molte società di grande notorietà e di ingenti capitali - ha in termini economici ricadute non di rado equivalenti a quelle di alcune multinazionali. Ed inoltre gli effetti di riduzione di fatto dell'ambito applicativo della quasi quarantennale legge sul professionismo sportivo, che va, se non abrogata, quanto meno in sede interpretativa ridotta negli effetti (43).

Da qui, un frequente ricorso, come si è detto, da parte delle società sportive ai c.d. "nuovi contratti di lavoro" attraverso un accorto e giustificato esercizio della libertà di iniziativa economica; e su un diverso versante la necessità di circoscrivere l'autonomia sportiva entro i confini tracciati dalla legislazione statale e dalla Carta costituzionale, che renda illegittimo l'esercizio del diritto di sciopero minacciato anche recentemente dall'AIC, che se attuato renderebbe quindi giustificata l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi di giustizia delle Federazioni (44).

Brevi riflessioni sulla rilevanza delle ricadute sull'ordinamento sportivo e su quello statale della pandemia per Covid-19

Quanto sino detto porta a delle riflessioni di carattere istituzionale.

Lo sport e la sua gestione a livello organizzativo hanno costituito sempre, e sin dall'antichità, lo specchio forse più fedele della civiltà di un Paese e della sua cittadinanza o in contrario del suo degrado civile e morale sfociante sovente nella negazione delle libertà.

A tal fine basta rammentare, da un lato, il tributo in termini di gloria e di notorietà riconosciuto in Atene

ai vincitori delle Olimpiadi, la cui immagine veniva esaltata come espressione di un agonismo leale e sano volto ad accrescere la bellezza del corpo dell'uomo ed a fortificarne lo spirito e la mente (45).

In tempi ben più prossimi nei Giochi Olimpici svoltisi a Berlino dal 1° al 16 agosto del 1936, si è assistito invece ad una evidente e clamorosa strumentalizzazione dei valori genuini dello sport da parte della Germania, volta a dimostrare al mondo intero la genetica superiorità fisica e morale del suo popolo su tutti gli altri attraverso forti, imponenti e capillari strumenti propagandistici (46).

I brevi riferimenti storici sono sufficienti a dimostrare come, al di là dei deprecabili casi in cui lo sport continua ad essere tradito nei suoi antichi e genuini valori, nel passato anche recente non è mancata - nell'esercizio dell'attività sportiva in tutte le sue discipline - la pratica di un antagonismo leale e trasparente volto oltre che al benessere fisico anche all'arricchimento valoriale della collettività.

Nello stesso tempo, però a fronte delle radicali trasformazioni sul piano sociale ed economico non può negarsi che negli ultimi anni il mondo del calcio professionistico sia completamente mutato perché ha visto sorgere società di ingente forza economica che hanno dovuto privilegiare, sugli originali e tradizionali valori, le esigenze di carattere economico al fine di raggiungere traguardi prestigiosi.

La regolamentazione dello sport sia a livello statale che a livello dell'Unione Europea, per le dimensioni economiche assunte dal professionismo in numerose discipline agonistiche, si è dovuta misurare con nuove realtà e con complesse problematiche, che - in presenza di gravi pericoli al bene primario della salute come quelli scaturiti dalla pandemia del Coronavirus - ne hanno mostrato una sua preoccupante

(43) Per l'affermazione che la riduzione dell'ambito applicativo della L. n. 91/1981 risulti significativa per quanto attiene alle norme di lavoro subordinato non applicabili al lavoro sportivo - in ragione del ruolo e dei compiti diversi nel tempo assunti dalle società di calcio professionistiche - cfr. G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 219-222, che su tale presupposto ritiene non tassativo l'elenco di cui al comma 8, dell'art. 4, della suddetta legge delle norme sul lavoro subordinato inapplicabili al lavoro sportivo; e sempre per la non tassatività della indicata elencazione: L. Mercuri, *Sport professionistico*, cit., 516; F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, *op. cit.*, 21.

(44) Lo sciopero dei calciatori è stato di recente minacciato dalla Associazione di categoria per i dissensi sorti con il Governo e con la Federazione Nazionale in merito alla sospensione delle ultime partite del calendario 2019-2020 delle squadre dei professionisti, in ragione della epidemia da *coronavirus*. Detto evento è stato oggetto di negativi commenti da parte del giornalismo sportivo (cfr. tra i numerosi articoli: il Commento di Andrea Di Caro, dal titolo *Liti, accuse e interessi: il triste spettacolo del calcio spaccato*, in *La Gazzetta dello Sport*, 2, del 2 marzo 2010; e successivamente per un ulteriore Commento per un uso di una tale forma di sciopero,

già in passato criticato, cfr. Nicolò Schira, *Ministro, club, giocatori tutti contro tutti. Adesso la A si ferma*, in *Il Giornale* del 9 marzo 2020, 26).

Sullo sciopero dei calciatori e sui severi giudizi dell'opinione pubblica e dei tifosi per una antica vicenda calcistica assimilabile in molti punti a quella attuale cfr. quanto riportato in nt. 22.

(45) L'opera artistica forse più significativa perché capace di esaltare plasticamente la perfezione del corpo umano e la calma interiore di chi pure nello sforzo sembra dialogare con l'eternità - e che a buon titolo può essere identificato come uno dei vincitori dei giochi olimpici tenutisi nella Grecia antica - è il Discobolo, scultura realizzata intorno al 455 avanti Cristo da Mirone, da molti reputata una delle più significative opere dell'arte classica greca.

(46) Le finalità propagandistiche si raggiunsero attraverso soprattutto: una solenne cerimonia di apertura dei giochi avanti ad un pubblico entusiasta di ben 120 mila persone; un bollettino quotidiano *l'Olympia Zeitung* con una tiratura di 300 mila copie giornaliere; il film *Olympia* della regista Leni Reifenstahl ed, infine, con la ripresa televisiva che per la prima volta permise a tutti di seguire in diretta le diverse gare sportive.

fragilità. Ciò ha fatto riemergere ancora una volta - in un settore di rilevante impatto socio-economico quale quello sportivo - la mancanza di tenuta di un ordinamento complesso come quello dell'Unione Europea, che priva di una Costituzione e di Codici comuni, vede sovente prevalere - a fronte di accadimenti destinati ad incidere in modo differenziato nei diversi Paesi aderenti all'Unione - decisioni volte a privilegiare gli interessi di alcuni Stati a danno di altri in violazione di quei valori solidaristici necessari per la vita di ciascuna comunità.

Più nello specifico il serrato e pubblico dibattito sorto di recente nel nostro Paese su rilevanti vicende nel mondo calcistico - modalità di svolgimento delle partite dei calciatori (stadi chiusi o aperti ai tifosi), sospensione del calendario calcistico, possibilità di ricorrere ai *play off* e ai *play out* e sinanche all'algoritmo al fine di stabilire le società vincitrici dei campionati nazionali - ha fatto apparire incerta la condotta degli organi federali ed oscillanti i comportamenti delle forze politiche. Né è rimasto esente da critiche anche il Governo, a cui si è addebitato da più parti di non avere con immediatezza rivendicato - a fronte delle diverse e numerose richieste avanzate dalle società e dalle Federazioni sportive ed anche dalle Leghe del calcio - la propria esclusiva competenza, alla stregua di una corretta interpretazione

dell'art. 117, lett. h) (in tema di "ordine pubblico e sicurezza") e lett. q) (in tema di "dogane e protezione dei confini nazionali" ed anche "della profilassi internazionale") della Carta Costituzionale.

Inoltre non può sottacersi che non hanno mostrato tempestività nel prendere le necessarie decisioni neanche l'Unione Europea e gli Organismi sportivi dei singoli Stati aderenti ad essa perché solo dopo avere constatato che le partite tra squadre di diversi Paesi avrebbero costituito un ulteriore pericolo di contagio del Covid-19 hanno poi disposto, per motivi di sicurezza, il rinvio al 2021 degli Europei di calcio. Per concludere, alla stregua delle precedenti considerazioni risulta evidente la necessità di radicali riforme capaci di modificare l'ordinamento sul professionismo agonistico anche con il migliorarne, attraverso una adeguata regolamentazione del contenzioso, la giustizia sportiva, che efficiente e celere in passato, è divenuta ora - a seguito del nuovo Nuovo Codice - burocratizzata e tortuosa in ragione di una parcellizzazione di competenze suscettibili di sovrapporsi ed intersecarsi, e che per di più perpetua l'antico pericolo di non essere sempre affidata ad esperti e competenti studiosi di un diritto che, per la sua rilevanza socio-economica, è divenuto - è bene rimarcarlo ancora una volta - un "diritto interdisciplinare" non sempre di "agevole approccio ermeneutico (47).

(47) Per una chiara ed esauriente descrizione del sistema di giustizia sportiva, regolato dal CGS, (Nuovo Codice della Giustizia sportiva) e per un esame sull'ambito federale e sportivo delle procedure contenziose, sulla Procura Generale dello Sport e sul Collegio di Garanzia cfr. da ultimo per tutti: A. Clini - C. Filucchi, *Brevi cenni sul rapporto lavoristico*, cit., 5-8. Al riguardo cfr. G. Vidiri, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, III, 337-343, il quale

dopo avere premesso che nel passato la giustizia sportiva si è dimostrata efficiente e celere, ha poi aggiunto in generale come il correlato sistema giurisdizionale fosse però "suscettibile di condizionamenti esterni, capaci di far sorgere sospetti di inquinamento del suo momento decisionale con conseguente perdita della sua credibilità".